



**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 30 Del 12-07-2024

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro il giorno dodici del mese di luglio alle ore 21:42, presso la Sala consiliare "Mario Rossetti" , dietro invito, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede l'adunanza POMPONI PAOLO nella sua qualità di SINDACO

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.. Gigoni Roberta incaricato della redazione del presente verbale.

Dei Sigg. componenti il Consiglio Comunale di questo Comune, alla votazione, risultano presenti n. 13 e assenti n. 0 e precisamente:

POMPONI PAOLO	P	TINTI SIMONA	P
Belcari Luca	P	CANTINI MARCO	P
DONATI SANDRO	P	BETTINI DAMIANA	P
BENASSI GIORGIO	P	NOVELLI BENEDETTA	P
BACCELLINI EMILIA	P	ROSSI LEONARDO	P
BINI DANIELE	P	TOGNETTI ANDREA	P
SENESI ENRICO	P		

DE PRISCO RACHELE	P	(Assessore esterno)
--------------------------	----------	----------------------------

Scrutatori i signori:

SENESI ENRICO

CANTINI MARCO

TOGNETTI ANDREA

Immediatamente eseguibile: S



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”;

Rilevato che la disciplina di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

Ricordato che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- definisce, al comma 641, come presupposto impositivo della TARI, “il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”;
- chiarisce, al comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, l'obbligatorietà a carico di “chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”;
- stabilisce, al comma 660, che “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;
- precisa al comma 688 le modalità di versamento della TARI ed il numero di rate e le scadenze, affidandone al Comune la definizione, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ferma restando la possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- stabilisce, ai commi 690 e 691, che la TARI è applicata e riscossa dal Comune e che i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione ai soggetti ai quali risulta affidato, alla data del 31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti;
- con il decreto coesione” (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60), approvato dalla Commissione Bilancio, il termine per l'approvazione dei PEF per il servizio di gestione dei rifiuti, delle tariffe e dei regolamenti TARI è stato nuovamente prorogato al 20 luglio 2024, in precedenza con il decreto superbonus era stato prorogato dal 30 aprile al 30 giugno 2024;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27/04/2023 con la quale è stato modificato regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (Tari a seguito della delibera Arera n.18 del 15.01.2022);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23/04/2024 con la quale è stato preso del piano finanziario 2024-2025 deliberato da Ato;

Considerato che:

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA);
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge n. 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del



COMUNE DI MONTAIONE

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.montaione.fi.it>

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/99 (metodo normalizzato);

- ai fini dell'applicazione della TARI le utenze sono suddivise tra domestiche e non domestiche;
- i costi del servizio sono suddivisi in fissi e variabili;

Considerato che le tariffe sono articolate in:

- tariffa utenza domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Ka e Kb;
- tariffa utenza non domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Kc e Kd;

Ricordato che:

- la Legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'Autorità per il servizio di gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Centro, Ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- il Comune di Montaione è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;

Richiamati:

- la determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto: "Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 26 della L.R. Toscana n. 61/2007, dell'art. 202 del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1/2012, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali", al "Concorrente 2" (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.) ed approvato l'allegato "Tariffe Tari 2024" in cui si riepiloga l'offerta economica, oggetto di aggiudicazione, distinta in servizi base e accessori;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 15.12.2016, con la quale il Comune di Montaione ha approvato il Progetto di Fusione per incorporazione in Quadrifoglio S.p.A, che ha assunto poi la denominazione "Alia Servizi Ambientali Spa" in forma abbreviata Alia S.p.A., delle società Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, e, tra l'altro, ha dato atto che al perfezionamento delle procedure di affidamento da parte di Ato Toscana Centro, Alia S.p.A. sarebbe risultato affidatario unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'ambito Toscana Centro per un periodo di venti anni dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio;

Precisato che:

- l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori;
- i Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;

Dato atto che relativamente alla gestione amministrativa del tributo sui rifiuti, questo Ente si è avvalso di soggetto esterno, coincidente con il soggetto gestore della raccolta e trattamento, non essendo l'Ente dotato di adeguata struttura interna atta a fronteggiare il carico di lavoro derivante dalla gestione amministrativa della TARI e che anche per l'anno 2024 si intende continuare ad avvalersi di tale soggetto esterno;

Visto:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";



Considerato, che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione in materia di:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimi (EGATO) per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

Dato atto che, a seguito delle prescrizioni contenute nelle deliberazioni di ARERA nn. 443-444 del 31/10/2019, sono state definite nuove modalità per i Comuni, i gestori del servizio rifiuti e gli EGATO relativamente alla predisposizione dei piani economico finanziari, alla loro validazione e successiva approvazione da parte di ARERA, e alle correlate deliberazioni di approvazione delle tariffe;

Considerata la deliberazione Arera del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif. "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

Dato atto che gli obiettivi del provvedimento n. 363 sopra richiamato sono:

- la garanzia della sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate;
- il miglioramento dell'efficienza complessiva delle gestioni, mediante la possibilità di incrementi tariffari superiori al tasso di inflazione programmata (per incrementi di qualità o per ampliamenti del perimetro gestionale) e la facoltà di valorizzare costi operativi di carattere incentivante, associati a specifici obiettivi;
- l'incentivazione della possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, adottando meccanismi di sharing sugli altri ricavi, per ripartire benefici tra operatori e utenti;
- il rafforzamento dell'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, grazie a modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;
- la promozione del conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale, tramite adeguate forme di incentivazione e all'eventuale attivazione di meccanismi di perequazione;
- lo sviluppo e consolidamento della capacità di coordinamento nell'ambito degli assetti istituzionali locali, mediante la progressiva razionalizzazione delle procedure necessarie e degli atti richiesti;
- il potenziamento della capacità di programmazione economico-finanziaria del settore, definendo un orizzonte di programmazione quadriennale fermo restando l'aggiornamento annuale delle tariffe;
- la promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale), di gestire integralmente i rifiuti, disponendo la elaborazione di informazioni economico-finanziarie a supporto delle valutazioni in sede di programmazione, nonché l'adozione di un meccanismo perequativo che rafforzi gli incentivi verso la realizzazione delle tecnologie maggiormente desiderabili;

Dato atto che in sintesi, il provvedimento, che segue i documenti di consultazione 196/2021/R/rif e 282/2021/R/rif:

- conferma l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla delibera 443/2019/R/rif, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi e fissa i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- introduce una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, al fine di favorire ulteriormente il riequilibrio della dotazione impiantistica, implementando misure di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, in funzione della gerarchia per la gestione dei rifiuti;
- introduce alcuni elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di:



COMUNE DI MONTAIONE

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.montaione.fi.it>

- rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei;
- configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020;
- tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità che verranno introdotti dall'Autorità e alla contestuale necessità di garantire la copertura dei costi aggiuntivi ai medesimi riconducibili;
- prevede un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 e una programmazione economico finanziaria di pari durata;
- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- disciplina le procedure di approvazione delle predisposizioni tariffarie, nonché i meccanismi di garanzia per il superamento dei casi di inerzia dei soggetti interessati;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- componente a conguaglio;

Visto altresì che, come previsto da Arera, la procedura di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), prevede che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto PEF, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Atteso pertanto che la validazione del piano finanziario ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 159/99 e l'approvazione della tariffa di riferimento costituisce il presupposto per l'applicazione della TARI, nonché per la sua articolazione secondo le disposizioni del relativo Regolamento comunale e che per l'anno 2024 il costo complessivo a carico dell'utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come determinato dal Piano Finanziario di cui sopra, ammonta a euro 1.171.447;

Ritenuto, conseguentemente di approvare per l'anno 2024 la tariffa al metro quadro commisurata ad anno solare per ogni categoria di utenza domestica e non domestica, come riportato nell'allegato "Tariffe Tari 2024", a seguito di elaborazioni trasmesse al Comune di Montaione da Alia Servizi Ambientali SpA ed effettuate sulla base della tariffa di riferimento 2024;

Dato Atto che in base a tale simulazione, la ripartizione del carico tariffario per le utenze domestiche è pari al 38,5% e per le utenze non domestiche è pari al 61,5 % in base al Pef conseguenti al metodo MTR2;

Ritenuto di confermare per l'anno 2024 le riduzioni domestiche/non domestiche già stabilite:

Riduzione per le utenze domestiche

(Art. 12, c. 2, del Regolamento comunale TARI)

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle



COMUNE DI MONTAIONE

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.montaione.fi.it>

utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

- non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti;
- facciano registrare i seguenti conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (contenitore grigio):
 - a) da 81 a 120 litri abitante/anno, riduzione massima del 15%;
 - b) fino a 80 litri abitante/anno riduzione massima del 30%

Le riduzioni relative alla partecipazione alle raccolte differenziate verranno conteggiate sulla base di quanto rilevato nell'anno precedente ed il conguaglio dell'effettiva situazione per l'anno 2024 sarà effettuato in occasione della prima rata dell'anno successivo.

Per la determinazione della riduzione il numero dei componenti è quello risultante al 1 gennaio dell'anno in corso.

Nel caso di utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere a) e b), per l'applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessi principi e non potranno essere applicate distintamente a singoli componenti che costituiscono l'aggregato.

La riduzione non sarà concessa alle utenze domestiche per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati;

Nel calcolo delle riduzioni di cui alle precedenti lettere a) e b) non si tiene conto dei seguenti flussi di rifiuti urbani indifferenziati:

- conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannoloni e altri presidi medici prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SSNN;
- conferimento di pannolini, per i quali sia stata chiesta l'esenzione per i nuovi nati fino al compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri settimanali.

Riduzione per le utenze non domestiche

(Art. 14 c. 5 del Regolamento comunale TARI)

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze non domestiche sulla base del rapporto tra volume complessivo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento passivo e il volume complessivo di materiali avviati a recupero, secondo il seguente schema:

- a) rifiuti indifferenziati compresi tra il 20,1% e il 30% dei materiali recuperabili, riduzione del 10%;
- b) rifiuti indifferenziati compresi tra il 10,1% e il 20% dei materiali recuperabili, riduzione del 20%;
- c) rifiuti indifferenziati fino al 10 % dei materiali recuperabili, riduzione del 30%.

Per le utenze non domestiche, alle quali il gestore non ha assegnato contenitori dotati di TAG e per le quali non è svolto il rilevamento effettivo dei materiali avviati a recupero, sarà assegnata la quantità risultante da uno svuotamento settimanale di un contenitore da 50 litri.

La riduzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Ulteriore riduzione per le utenze non domestiche

(Art. 15 del Regolamento Comunale TARI)

Per le utenze non domestiche che, in via continuativa, devolvono, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, ai sensi del Regolamento per la disciplina della TARI, è stabilita una riduzione della parte variabile della TARI pari al prodotto delle quantità (Kg) dei prodotti alimentari devoluti per il 100% del costo unitario CU di cui al punto 4.4.allegato 1 del D.P.R. 158/1999.

Il costo unitario CU di cui punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999 e previsto al comma 3 dell'art. 15 del regolamento comunale TARI, per l'anno 2024 ammonta ad € 0,487/kg ;

Ritenuto altresì di confermare, in conformità con quanto deliberato nel Regolamento comunale TARI, particolari riduzioni tariffarie di carattere economico sociale a favore di singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE entro fasce ritenute deboli e meritorie di sostegno da parte dell'Amministrazione



COMUNE DI MONTAIONE

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.montaione.fi.it>

Comunale, come di seguito indicato:

- nucleo familiare con indicatore ISEE fino a euro 5.000,00: esenzione totale da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;
- nucleo familiare con indicatore ISEE compreso tra euro 5.001,00 e euro 10.000,00: riduzione del 30% da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;

Le richieste per beneficiare delle citate riduzioni (per la sola abitazione di residenza) devono essere presentate a questa Amministrazione dai soggetti interessati (residenti nel comune) entro e non oltre il 30 novembre 2024, termine perentorio;

Considerato che:

- al tema delle agevolazioni e riduzioni TARI si applicano i commi 659 e 660 della legge n. 147 del 2013;
- il comma 659 disciplina le agevolazioni e riduzioni coperte dal gettito della TARI (abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo; attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti);
- il successivo comma 660 stabilisce invece che:
 - il comune possa deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle del comma 659;
 - la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
 - altra e diversa fattispecie di riduzioni del prelievo sui rifiuti è quella delle "riduzioni tipiche", direttamente collegate ad una minore produzione di rifiuti o ad un minor utilizzo del servizio pubblico definite tali poiché individuate dalla legge (riduzione per avvio a riciclo dei rifiuti speciali assimilati, mancato svolgimento del servizio, zone non servite);

Verificato infatti, che la facoltà dell'Ente di riconoscere riduzioni/agevolazioni tariffarie, appartiene alla potestà regolamentare dell'Ente di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Ritenuto pertanto opportuno introdurre ulteriori agevolazioni sia sulla parte fissa che variabile della tariffa delle utenze domestiche e non domestiche a carico del bilancio comunale, come di seguito dettagliate:

UTENZE NON DOMESTICHE

- agevolazione in misura del 2% della tariffa totale (parte fissa più parte variabile) per tutte le categorie;

UTENZE DOMESTICHE

- agevolazioni sia sulla parte fissa che variabile della tariffa a condizione che le famiglie siano residenti al 31.12.2023 nel Comune agevolazioni in misura del 2% della tariffa totale (parte fissa e variabile) ;

- di applicare per le seguenti tipologie ulteriori agevolazioni per le famiglie composte da un solo componente:

- che abita in abitazione con una superficie fino ai 80 mq si applica un' agevolazione pari al 1,8%;
- che abita in abitazione con una superficie fino ai 90 mq si applica un' agevolazione pari al 2,2%;
- che abita in abitazione con una superficie fino ai 100 mq si applica un' agevolazione pari al 2,6%;
- che abita in abitazione con una superficie fino ai 120 mq si applica un' agevolazione pari al 3,3%;
- che abita in abitazione con una superficie fino ai 130 mq si applica un' agevolazione pari al 3,5%;
- che abita in abitazione con una superficie fino ai 150 mq si applica un' agevolazione pari al 4,1%;
- che abita in abitazione con una superficie fino ai 200 mq si applica un' agevolazione pari al 5%;



COMUNE DI MONTAIONE

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.montaione.fi.it>

- di applicare ulteriori agevolazioni per le famiglie con due componenti con una superficie fino a 150 mq pari al 1%;
- di applicare ulteriori agevolazioni per le famiglie con due componenti con una superficie fino a 200 mq pari al 2%;
- di applicare ulteriori agevolazioni per le famiglie con tre componenti con una superficie fino a 150 mq pari al 1,1%;
- di applicare ulteriori agevolazioni per le famiglie con tre componenti con una superficie fino a 200 mq pari al 2,1%;
- di applicare ulteriori agevolazioni per le famiglie con quattro componenti con una superficie fino a 200 mq pari al 1,3 %;

Le presenti agevolazioni vengono calcolate al netto delle altre riduzioni applicate e fino a concorrenza dell'ammontare dovuto sia in acconto che a saldo; l'applicazione della agevolazione in nessun caso può dar diritto a rimborso;

Precisato che le agevolazioni di cui ai punti precedenti saranno concesse alla presenza dei seguenti requisiti:

- a) agevolazione sarà concessa previa analisi dell'insussistenza di debiti Tari verso il comune al 31.12.2023;
- b) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze domestiche e non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti;
- c) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze domestiche e non domestiche per le quali non sia registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti;
- d) agevolazione per le utenze domestiche è concessa solo alle famiglie residenti alla data del 31.12.2023

Considerato che l'importo derivante dalla concessione delle agevolazioni TARI di cui al paragrafo precedente stimato sulla base della simulazione effettuata con riferimento ai dati del 2024, ammonta a circa Euro 40.000,00 a carico del bilancio comunale;

Visto l'allegato "Tariffe Tari" al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Viste le date relative alle scadenze della bollettazione Tari 2024 che sono state stabilite con delibera C.C. n.3 del 26.03.2024:

UTENZE DOMESTICHE

- prima rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2024 con scadenza entro il 31 LUGLIO 2024;
- seconda rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2024 con scadenza entro il 15 OTTOBRE 2024;
- terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza entro il 02 DICEMBRE 2024.

UTENZE NON DOMESTICHE

- prima rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2024 con scadenza entro il 31 LUGLIO 2024;
- seconda rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2024 con scadenza entro il 15 OTTOBRE 2024;
- terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza entro il 02 DICEMBRE 2024.

Gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2024 avverranno nella prima fatturazione utile dell'anno 2025.



COMUNE DI MONTAIONE

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.montaione.fi.it>

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Acquisito altresì il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. Approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che costituisce , parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Esperita votazione per alzata di mano che ha dato il seguente esito:

- presenti: n. 13
- votanti: n. 13
- favorevoli: n. 9
- contrari: n. 4 (Bettini, Novelli, Rossi e Tognetti)
- astenuti: n. 0

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato ed approvato;

- 1) Di approvare le e i relativi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd come da allegato "Tariffe Tari 2024";
- 2) Di confermare le riduzioni/agevolazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche precisando che le stesse sono in linea con le modifiche apportate al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna:

Riduzione per le utenze domestiche

(Art. 12, c.2, del Regolamento comunale TARI)

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

- non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti;
- facciano registrare i seguenti conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (contenitore grigio):
 - a) da 81 a 120 litri abitante/anno, riduzione massima del 15%;
 - b) fino a 80 litri abitante/anno riduzione massima del 30%

Le riduzioni relative alla partecipazione alle raccolte differenziate verranno conteggiate sulla base di quanto rilevato nell'anno precedente ed il conguaglio dell'effettiva situazione per l'anno 2024 sarà effettuato in occasione della prima rata dell'anno successivo.

Per la determinazione della riduzione il numero dei componenti è quello risultante al 1° gennaio dell'anno in corso.

Nel caso di utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere a) e b), per l'applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessi principi e non potranno essere applicate distintamente a singoli componenti che costituiscono l'aggregato.

La riduzione non sarà concessa alle utenze domestiche per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Nel calcolo delle riduzioni di cui ai precedenti punti a) e b) non si tiene conto dei seguenti flussi di rifiuti urbani indifferenziati:

- conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannolini e altri presidi medici prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SSNN;
- conferimento di pannolini, per i quali sia stata chiesta l'esenzione per i nuovi nati fino al compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri settimanali.



COMUNE DI MONTAIONE

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.montaione.fi.it>

Riduzione per le utenze non domestiche

(Art. 14 c. 5 del Regolamento comunale TARI)

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze non domestiche sulla base del rapporto tra volume complessivo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento passivo e il volume complessivo di materiali avviati a recupero, secondo il seguente schema:

- a) rifiuti indifferenziati compresi tra il 20,1% e il 30% dei materiali recuperabili, riduzione del 10%;
- b) rifiuti indifferenziati compresi tra il 10,1% e il 20% dei materiali recuperabili, riduzione del 20%;
- c) rifiuti indifferenziati fino al 10 % dei materiali recuperabili, riduzione del 30%.

Per le utenze non domestiche, alle quali il gestore non ha assegnato contenitori dotati di TAG e per le quali non è svolto il rilevamento effettivo dei materiali avviati a recupero, sarà assegnata la quantità risultante da uno svuotamento settimanale di un contenitore da 50 litri.

La riduzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Ulteriore riduzione per le utenze non domestiche

(Art. 15 del Regolamento Comunale TARI)

Per le utenze non domestiche che, in via continuativa, devolvono, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, ai sensi del Regolamento per la disciplina della TARI, è stabilita una riduzione della parte variabile della TARI pari al prodotto delle quantità (Kg) dei prodotti alimentari devoluti per il 100% del costo unitario CU di cui al punto 4.4.allegato 1 del D.P.R. 158/1999.

Il costo unitario CU di cui punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999 e previsto al comma 3 dell'art. 15 del regolamento comunale TARI, per l'anno 2024 ammonta ad € 0,487/kg ;

3) Di confermare, in conformità con quanto deliberato nel Regolamento comunale TARI, particolari riduzioni tariffarie di carattere economico sociale a favore di singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE entro fasce ritenute deboli e meritorie di sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale, come di seguito indicato:

- nucleo familiare con indicatore ISEE fino a euro 5.000,00: esenzione da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;
- nucleo familiare con indicatore ISEE compreso tra euro 5.001,00 e euro 10.000,00: riduzione del 30% da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;

Le richieste per beneficiare delle citate riduzioni (per la sola abitazione di residenza) devono essere presentate a questa Amministrazione dai soggetti interessati (residenti nel comune) entro e non oltre il 31 dicembre 2024, termine perentorio;

4) Di applicare, per le utenze domestiche e non domestiche, ulteriori agevolazioni in misura del 2% della tariffa totale (parte fissa e variabile);

5) Di applicare ulteriori agevolazioni per le utenze domestiche sia sulla parte fissa che variabile della tariffa a condizione che le famiglie siano residenti al 31.12.2023 nel Comune, e per le seguenti tipologie:

- di applicare per le seguenti tipologie ulteriori agevolazioni per le famiglie composte da un solo componente:

- che abita in abitazione con una superficie fino ai 80 mq si applica un'agevolazione pari al 1,8%;
- che abita in abitazione con una superficie fino ai 90 mq si applica un'agevolazione pari al 2,2%;



COMUNE DI MONTAIONE

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.montaione.fi.it>

- che abita in abitazione con una superficie fino ai 100 mq si applica un'agevolazione pari al 2,6%;
- che abita in abitazione con una superficie fino ai 120 mq si applica un'agevolazione pari al 3,3%;
- che abita in abitazione con una superficie fino ai 130 mq si applica un'agevolazione pari al 3,5%;
- che abita in abitazione con una superficie fino ai 150 mq si applica un'agevolazione pari al 4,1%;
- che abita in abitazione con una superficie fino ai 200 mq si applica un'agevolazione pari al 5%;

- di applicare ulteriori agevolazioni per le famiglie con due componenti con una superficie fino a 150 mq pari al 1%;

- di applicare ulteriori agevolazioni per le famiglie con due componenti con una superficie fino a 200 mq pari al 2%;

- di applicare ulteriori agevolazioni per le famiglie con tre componenti con una superficie fino a 150 mq pari al 1,1%;

- di applicare ulteriori agevolazioni per le famiglie con tre componenti con una superficie fino a 200 mq pari al 2,1%;

- di applicare ulteriori agevolazioni per le famiglie con quattro componenti con una superficie fino a 200 mq pari al 1,3 %;

Le presenti agevolazioni vengono calcolate al netto delle altre riduzioni applicate e fino a concorrenza dell'ammontare dovuto sia in acconto che a saldo; l'applicazione della agevolazione in nessun caso può dar diritto a rimborso;

Le agevolazioni di cui ai punti precedenti saranno concesse alla presenza dei seguenti requisiti:

- L'agevolazione sarà concessa previa analisi dell'insussistenza di debiti Tari verso il Comune al 31.12.2023;
- L'agevolazione non sarà concessa alle utenze domestiche e non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti;
- L'agevolazione non sarà concessa alle utenze domestiche e non domestiche per le quali non sia registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti;
- L'agevolazione per le utenze domestiche è concessa solo alle famiglie residenti alla data del 31.12.2023.

6) Di quantificare l'importo derivante dalla concessione delle agevolazioni TARI di cui al punto precedente stimato sulla base della simulazione effettuata in circa euro di cui euro 50.000,00;

7) Di prendere atto delle scadenze relative alla bollettazione Tari 2024 sono così stabilite:

UTENZE DOMESTICHE

- prima rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2024 con scadenza entro il 31 LUGLIO 2024;
- seconda rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2024 con scadenza entro il 15 OTTOBRE 2024;
- terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza entro il 02 DICEMBRE 2024.

UTENZE NON DOMESTICHE

- prima rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2024 con scadenza entro il 31 LUGLIO 2024;
- seconda rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2024 con scadenza entro il 15 OTTOBRE 2024;
- terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza entro il 02 DICEMBRE 2024.



COMUNE DI MONTAIONE

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.montaione.fi.it>

Gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2024 avverranno nella prima fatturazione utile dell'anno 2025.

8) Di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (Tefa) di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, all'aliquota deliberata dal Consiglio Metropolitan n.110 del 23/12/2020 pari al 5,00%;

9) Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 658, della legge 147/2013, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche come previsto dall'art. 7 comma 1 del DPR 158/1999 e ai sensi dell'art. 12 del vigente regolamento comunale.

10) Di dare atto che la presente deliberazione verrà inserita nell'apposito sito informatico entro il termine perentorio del 14 ottobre, come stabilito dall'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato dall'art.15 bis D.L. n.34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019, che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

11) Considerata l'urgenza di procedere alla bollettazione della Tari 2024 all'utenza sulla base degli indirizzi del presente provvedimento, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, con separata votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente esito:

- presenti: n. 13
- votanti: n. 13
- favorevoli: n. 9
- contrari: n. 4 (Bettini, Novelli, Rossi e Tognetti)
- astenuti: n. 0

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
POMPONI PAOLO

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gigoni Roberta



COMUNE DI MONTAIONE

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.montaione.fi.it>

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 16-04-2024

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2024.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, D.Lgs. n. 267/2000)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Montaione, li 08-07-2024

Il Responsabile del servizio
Taddei Paola



COMUNE DI MONTAIONE

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.montaione.fi.it>

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 16-04-2024

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2024.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Montaione, li 08-07-2024

Il Ragioniere
Taddei Paola



COMUNE DI MONTAIONE

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.montaione.fi.it>

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 30 DEL 12-07-2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2024.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto FUNZIONARIO RESPONSABILE certifica che la DELIBERA DI CONSIGLIO n. 30 del 12-07-24 è pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal giorno 19-07-2024 , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69.

Reg. Pubbl. N. 548 dal 19-07-2024 al 03-08-2024

Montaione, 19-07-2024

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Sordi Paolo



COMUNE DI MONTAIONE

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.montaione.fi.it>

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 30 DEL 12-07-2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2024.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La DELIBERA DI CONSIGLIO n. 30 del 12-07-2024 E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 30-07-2024 trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3[^] comma, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Montaione, 30-07-2024

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Sordi Paolo